



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

**CONVENZIONE TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
E
ASSOCIAZIONE CIMEA**

**PER SERVIZI VALUTATIVI DEI TITOLI ESTERI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E PER SERVIZI DI FORMAZIONE**

ASSOCIAZIONE CIMEA, codice fiscale e partita IVA n. 08590541002, con sede legale in viale XXI Aprile 36 – 00162 Roma, d'ora in poi detta CIMEA, legalmente rappresentata dal Consigliere di Amministrazione delegato, dott. Luca LANTERO, nato a Carate Brianza (MB) il 25 maggio 1978.

e

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, C.F. 80023730825 e partita I.V.A. 00605880822, in persona del Magnifico Rettore, prof. Fabrizio Micari (di seguito, per brevità, "UNIPA")

di seguito denominate anche le "Parti"

PREMESSO

- che UNIPA è una università che ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell'innovazione;
- che UNIPA ha espresso l'esigenza di essere supportata nelle procedure valutative di titoli esteri per finalità accademiche, da effettuarsi in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona, dalla Legge 148/2002 e nel rispetto dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi dei soggetti richiedenti protezione internazionale;
- che il CIMEA, centro italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC, possiede le competenze tecniche nel settore del riconoscimento delle qualifiche estere e dei sistemi di istruzione superiore stranieri, al fine di rispondere alle specifiche esigenze di valutazione dei titoli esteri presentati dai soggetti richiedenti protezione internazionale presso UNIPA;
- che UNIPA al fine di velocizzare le procedure di valutazione dei titoli e facilitare la produzione documentale da parte dei candidati da ammettere ai propri corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, sia in termini di tempistica, sia in riferimento al numero di documenti da produrre e ai relativi costi, intende avvalersi di CIMEA per la produzione di attestazioni di comparabilità dei titoli esteri.

Tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è l'attivazione, da parte di CIMEA, di un servizio dedicato alla valutazione dei titoli esteri in possesso dei candidati richiedenti protezione internazionale da ammettere ai corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo attivati da UNIPA, tramite la produzione di "Attestati di comparabilità" su richiesta e secondo le esigenze degli uffici di UNIPA e in linea con la normativa e le procedure nazionali vigenti.
2. La presente Convenzione non vincola UNIPA in merito alla valutazione dei titoli esteri in possesso degli studenti richiedenti protezione internazionale da ammettere ai propri corsi di studio, ma si riferisce esclusivamente alla valutazione delle sole qualifiche estere che UNIPA deciderà di volta in volta di presentare a CIMEA al fine dell'ottenimento della relativa attestazione da parte di quest'ultimo.

ART. 2 – Impegni di CIMEA

1. Le attestazioni prodotte da CIMEA hanno la forma di pareri e non vincolano le decisioni in merito alla valutazione dei candidati che saranno svolte autonomamente da UNIPA. Tutti i documenti prodotti da CIMEA forniscono informazioni sull'effettivo ottenimento del titolo da parte di un singolo soggetto solo se espressamente dichiarato all'interno della documentazione finale prodotta da CIMEA e solo nel caso in cui sia possibile giungere a una verifica puntuale dei titoli con le autorità/istituzioni estere del paese di rilascio del titolo.
2. CIMEA, nell'ambito del servizio di cui all'art. 1, si impegna ad attivare una casella e-mail denominata *unipa@cimea.it*, che gli uffici di UNIPA dovranno utilizzare per la trasmissione di richieste di attestazione corredate della relativa documentazione, nonché di eventuali quesiti riferiti ai titoli esteri da valutare, oltre a predisporre un sistema online che faciliti la trasmissione dei titoli esteri da valutare.
3. CIMEA si impegna a fornire l'attestazione riferita al singolo titolo estero agli uffici di UNIPA entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento della documentazione richiesta. UNIPA ha la facoltà di richiedere provvedimenti di urgenza per singoli titoli per i quali CIMEA si impegna a produrre la relativa attestazione in 10 (dieci) giorni lavorativi. Alle attestazioni rilasciate con urgenza sarà aggiunto un sovrapprezzo pari al 20% del costo totale del servizio.
4. CIMEA non valuta titoli di studio di istituzioni non ufficiali o percorsi non accreditati ufficialmente su tutto il territorio del paese estero di riferimento, così come di titoli professionali, parziali o non convenzionali.
5. Su richiesta di UNIPA, CIMEA si impegna inoltre a fornire servizi di formazione al personale di UNIPA su tematiche inerenti l'internazionalizzazione, la valutazione dei titoli e le caratteristiche dei sistemi esteri di formazione superiore, secondo modalità che potranno essere discusse direttamente tra le parti.
6. Qualora CIMEA rifiuti la richiesta di rilascio di documentazione per titoli esteri ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non ufficiali, informerà UNIPA sull'impossibilità di produzione della documentazione, fornendo le relative giustificazioni e tratterrà una cifra pari al 40% del costo totale del servizio richiesto per le spese amministrative sostenute.
7. CIMEA non è responsabile verso gli studenti ammessi ai corsi di UNIPA di eventuali perdite di chances o opportunità, di contratti, di dati o di ogni altro danno diretto o indiretto di qualsiasi natura, derivante o comunque connesso a inadempimenti contrattuali o extracontrattuali, colposi o dolosi, di qualsivoglia specie.

ART. 3 – Impegni di UNIPA

1. UNIPA si impegna a individuare all'interno dei propri Uffici coinvolti nelle predette attività i soggetti che avranno il compito di interfacciarsi con CIMEA per consentire all'Associazione l'erogazione del servizio oggetto della convenzione e a fornire l'elenco nominativo di tali referenti con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
2. UNIPA si impegna a trasmettere, in relazione a ciascuna richiesta di valutazione di titoli esteri, tutta la documentazione necessaria all'attività di valutazione da parte di CIMEA, secondo le modalità concordate tra le Parti e, nello specifico:

Per attestati di comparabilità e verifiche del titolo estero riferiti a titoli universitari:

- a) Documento di identità (passaporto o carta di identità);
- b) Diploma (pergamena) in lingua originale;
- c) Diploma Supplement o certificato degli esami (transcript) in lingua originale;
- d) Traduzione in italiano o in inglese dei due documenti indicati ai punti b) e c): le traduzioni non sono richieste nel caso in cui i documenti siano prodotti dall'istituzione direttamente in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e latino.

Per attestati di comparabilità e verifiche del titolo estero riferiti a titoli scolastici finali

- a) Documento di identità (passaporto o carta di identità);
 - b) Diploma (pergamena) in lingua originale;
 - c) Certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'istruzione universitaria nel paese estero di riferimento (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc.);
 - d) Traduzione in italiano o in inglese dei documenti indicati ai punti b) e c): le traduzioni non sono richieste nel caso in cui i documenti siano prodotti dall'istituzione direttamente in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e latino.
3. CIMEA si riserva di richiedere a UNIPA documentazione aggiuntiva, oltre a quella sopra elencata al fine di comprendere più agevolmente gli elementi della qualifica estera.

ART. 4 – Costi e modalità di pagamento del servizio

1. Gli attestati di comparabilità saranno inviati in formato elettronico direttamente agli uffici di UNIPA di cui al precedente art. 3, co. 1. Non è previsto alcun invio in formato cartaceo. Non è altresì prevista alcuna modalità di ritiro dei documenti da parte di UNIPA presso la sede del CIMEA.
2. Per ogni singolo attestato di comparabilità correttamente fornito, UNIPA è tenuta a corrispondere a CIMEA una quota pari a:
 - a) 80 € (IVA inclusa) per titoli universitari esteri;
 - b) 100 € (IVA inclusa) per titoli scolastici finali esteri utili al fine dell'ingresso al primo ciclo degli studi.
3. Nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno CIMEA presenterà la rendicontazione delle attestazioni prodotte nei rispettivi sei mesi di attività (gennaio-giugno e luglio-dicembre) e regolare fattura agli uffici di UNIPA, i quali provvederanno al pagamento del servizio in merito alle attestazioni prodotte nel semestre di riferimento. UNIPA si impegna a saldare i relativi costi tramite bonifico bancario entro 30 giorni dall'avvenuta notifica della rendicontazione e della relativa fattura.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. La presente Convenzione vincola esclusivamente le Parti contraenti e non riguarda gli studenti ammessi ai corsi di studio di UNIPA in possesso delle qualifiche estere oggetto della valutazione svolta da CIMEA.
2. UNIPA, preso atto che l'affidamento del servizio oggetto della presente Convenzione, comporta anche il trattamento di dati personali, ed è quindi soggetto alla normativa in materia di

protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), provvede a nominare CIMEA Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento del servizio affidatole, nel rispetto di tutte le norme relative all'applicazione del d.lgs 196/2003.

3. Al momento della richiesta di effettuazione del servizio UNIPA autorizza espressamente CIMEA all'utilizzo dei dati personali per le sole finalità ammesse al servizio oggetto del presente accordo.

ART.6 - Validità e durata della convenzione

1. La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà validità di mesi 12. Si considera tacitamente rinnovata per un ulteriore anno, salvo quanto disposto al comma successivo del presente articolo.
2. Nel caso in cui non sussista più la necessità di usufruire dei servizi oggetto della presente Convenzione, UNIPA, sentito il CIMEA, si riserva la facoltà di interrompere le attività oggetto della presente Convenzione, fatti salvi i diritti di CIMEA al pagamento dei servizi già erogati secondo le modalità espresse all'interno dell'art. 4.

ART. 7 - Foro competente

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla normativa vigente.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione validità, efficacia e risoluzione della presente Convenzione, la questione verrà, in prima istanza, definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 8 - Spese

1. Le eventuali spese di registrazione della presente Convenzione sono a carico della Parte richiedente.

Roma,

Palermo,

Per l'ASSOCIAZIONE CIMEA
Il Direttore

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Il Magnifico Rettore

Dott. Luca Lantero

Prof. Fabrizio Micari